



LUGLIO 2019

LE SCADENZE

01/07/2019

- Termine di versamento delle imposte a saldo 2018 e acconto 2019 risultanti dalle dichiarazioni Modelli Redditi ed IRAP e del diritto camerale, senza maggiorazione 0,40% (esclusi i soggetti che applicano gli ISA);

08/07/2019

- Termine di trasmissione all'Agenzia delle Entrate (da parte di CAF – dipendenti e professionisti abilitati) delle dichiarazioni Mod. 730 a loro presentate dai contribuenti dal 23 al 30 giugno 2019;

16/07/2019

- Termine di versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi operate sugli utili corrisposti nel trimestre solare precedente;

22/07/2019

- Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare precedente;

25/07/2019

- Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. Intrastat relativi al mese di giugno 2019 e al II trimestre 2019;

31/07/2019

- Termine finale di presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello TR per la richiesta di rimborso o per la comunicazione di utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre aprile-giugno 2019;

31/07/2019

- Termine il versamento del contributo Antitrust per l'anno 2019 dovuto dalle società di capitali con più di 50 milioni di ricavi;

31/07/2019

- Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute nel mese di giugno 2019 verso e da soggetti non stabiliti nel territorio;

31/07/2019

- Termine di versamento (unica soluzione o prima rata) delle somme dovute a seguito della presentazione dell'istanza per avvalersi della definizione agevolata (c.d. "rottamazione-ter") delle cartelle di pagamento relative al periodo 2000-2017;

Per l'elenco completo degli adempimenti e scadenze fiscali relativi al mese di Luglio 2019 si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

IL TEMA DEL MESE

IL "DECRETO CRESCITA" NELLA VERSIONE DEFINITIVA

Il D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. "Decreto Crescita", recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") è stato convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58.

Il provvedimento contiene una serie di novità volte a rilanciare la crescita economica dell'Italia, gli investimenti dei privati e la tutela del made in Italy. In particolare, tra le principali misure approvate in ambito fiscale, segnaliamo:

- la reintroduzione del super ammortamento, con un nuovo tetto massimo;
- la previsione di una nuova mini-IRES;
- la modifica alla disciplina relativa al patent box;
- le semplificazioni operative all'agevolazione c.d. "nuova Sabatini".

1. LE NOVITA' PER LE IMPRESE

1.1. LE MISURE FISCALI E DI BILANCIO

1.1.1. Reintroduzione del super-ammortamento

E' reintrodotta il super-ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati a decorrere dal **1° aprile 2019** e fino al **31 dicembre 2019**, ovvero entro il **30 giugno 2020** ma a condizione che entro il **31 dicembre 2019** sia stato accettato l'ordine di acquisto e sia stato versato il **20%** del corrispettivo a titolo di acconto (pertanto, sono irrilevanti gli investimenti effettuati entro marzo 2019).

E' confermato il riconoscimento della maggiorazione figurativa del costo di acquisizione del **30%** ai soli fini IRES delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. La maggiorazione spetta per investimenti complessivi (effettuati da imprese e professionisti) in misura non superiore a **2,5 milioni di euro** (di conseguenza, il super-ammortamento non si applica agli investimenti di ammontare superiore a questo limite).

Analogamente al passato l'agevolazione non è applicabile:

- ai veicoli ed agli altri mezzi di trasporto previsti dall'articolo 164 del TUIR, anche se strumentali all'attività propria dell'impresa (restano pertanto fuori i taxi, i ciclomotori, i motocicli, i caravan, le autovetture utilizzate dalle autoscuole, mentre rientrano i "veri" autocarri e gli autoarticolati);
- ai beni immateriali, i beni usati, i fabbricati e le costruzioni nonché tutti i beni per cui il Dm del 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e alcuni beni particolari indicati in allegato alla legge 208/2015;

Per individuare la data di effettuazione dell'investimento occorre far riferimento alle regole previste dall'articolo 109 del TUIR, applicabili anche ai soggetti IAS e OIC. pertanto:

- per i beni acquistati in proprietà: rileva la data di consegna o spedizione o quella in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà;
- per i beni acquisiti in leasing: rileva la data di consegna al locatario;
- per i contratti di appalto: rileva la data in cui l'opera (o frazione) viene accettata;
- per i beni realizzati in economia: rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolato.

Articolo 1

1.1.2. Mini-Ires

La disciplina della mini-Ires è stata completamente abrogata e sostituita con un nuovo incentivo che prevede la tassazione agevolata degli utili non distribuiti.

Per effetto di queste modifiche, è ora prevista la possibilità delle società di applicare l'IRES con aliquota ridotta sul reddito d'impresa dichiarato:

- fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio che sono accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili (ovvero quelle formate con utili non realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile, in quanto derivanti da processi di valutazione. A titolo esemplificativo devono considerarsi riserve derivanti da mera valutazione: la riserva di utili su cambi, la riserva da valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto; le riserve da rivalutazione straordinarie di beni, le riserve da *fair value* ex Dlgs. 38/2005);
- nei limiti dell'incremento del patrimonio netto. Per "*incremento del patrimonio netto*" si deve intendere la differenza esistente tra il patrimonio netto contabile risultante al termine di ciascun esercizio rispetto a quello esistente nel bilancio chiuso alla data del **31 dicembre 2018** (l'incremento del patrimonio netto si misura, sia nel dato finale che in quello del 2018, senza considerare il risultato d'esercizio e al netto delle riserve formate da utili già agevolati in periodi d'imposta precedenti).

L'aliquota IRES può essere applicata nella misura ridotta con le seguenti aliquote:

- **22,5%** per il periodo d'imposta **2019**;
- **21,5%** per il periodo d'imposta **2020**;
- **21%** per il periodo d'imposta **2021**;
- **20,50%** a partire dal periodo d'imposta **2022**.
- **20%** a partire dal periodo d'imposta **2023**.

Ad esempio, se il reddito imponibile del 2019 è pari a 500.000 € e l'utile del 2018 destinato a riserva disponibile è pari a 300.000 €, l'IRES si applicherà con le seguenti aliquote: 300.000 € al 22,5% e 200.000 € al 24%.

Il calcolo deve essere effettuato "per masse", ossia cumulando gli utili destinati a riserva e confrontando l'importo con l'incremento di patrimonio netto.

Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati che supera l'incremento del patrimonio netto può eventualmente diventare agevolabile negli anni successivi, qualora l'importo cumulato di utili a riserva diventi inferiore all'incremento patrimoniale (ad esempio se nel 2019 gli utili a riserva sono pari a 600 mila euro, l'imponibile di 500 mila sarà interamente soggetto al 22,5% e l'importo di 100 mila euro verrà aggiunto al reddito agevolabile dell'anno seguente, dato, a sua volta, dagli utili a riserva 2019+2020 nei limiti dell'incremento di patrimonio netto 2020-2018).

Sono previste anche alcune norme di coordinamento per i soggetti che aderiscono al regime del consolidato nazionale o mondiale o della trasparenza fiscale.

In particolare:

- per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale: l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante

al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione (analoga norma vale per il caso di consolidato mondiale);

- in caso di opzione per la trasparenza fiscale: l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

L'incentivo è cumulabile con eventuali altri eventuali benefici, ad esclusione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

Si ricorda che per gli intermediari finanziari la normativa prevede l'incremento dell'addizionale IRES (pari al 3,5%) in misura corrispondente alla riduzione derivante dalla mini IRES sopra illustrata (in questo modo l'imposizione del settore bancario viene lasciata invariata).

Le disposizioni attuative dell'agevolazione "mini IRES" dovranno essere adottate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 2

1.1.3. Deducibilità IMU dalle imposte sui redditi

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2018 (ovvero il periodo d'imposta **2019** per i soggetti "solari"), ai fini delle imposte sui redditi, la percentuale di deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa (così come definiti nell'articolo 43 del TUIR) e da quello di lavoro autonomo è innalzata dal **40%** al **50%** (viceversa, sono esclusi da questa deduzione gli immobili ad uso promiscuo e quelli qualificati come "patrimonio" ai sensi dell'articolo 90 del TUIR).

Successivamente è previsto l'incremento:

- al **60%** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del **31 dicembre 2019** e **31 dicembre 2020** (ovvero i periodi d'imposta **2020** e **2021** per i soggetti "solari");
- al **70%** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del **31 dicembre 2021** (ovvero il periodo d'imposta **2022** per i soggetti "solari");
- al **100%** a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del **31 dicembre 2023**.

Si ricorda che:

- per le imprese:
 - gli immobili strumentali per natura sono costituiti dalle unità immobiliari non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (trattasi delle unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali A10/B/C/D/E);

- gli immobili strumentali per destinazione sono quelli utilizzati esclusivamente e direttamente per l'esercizio dell'attività commerciale, a prescindere dalla categoria catastale:
- per i lavoratori autonomi: i fabbricati strumentali sono quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale.

Il criterio di deduzione dal reddito d'impresa è quello di cassa, mentre il limite di deducibilità deve essere individuato sulla base dell'esercizio di competenza (pertanto, l'eventuale quota IMU 2019 versata con ravvedimento nel corso del 2020 dovrebbe comunque essere deducibile al 50%).

Articolo 3

1.1.4. Semplificazioni alla disciplina del Patent box

La disciplina relativa al c.d. "patent box" (articolo 1, commi da 37 a 43, Legge 190/2014) viene modificata al fine di consentire ai contribuenti di poter accedere all'agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio, rimandando il confronto con l'Agenzia delle Entrate alla successiva fase di controllo.

In tal senso, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto crescita (**2019** per i soggetti solari), in alternativa alla definizione di un accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria, è ammessa la possibilità di determinare e dichiarare il reddito agevolabile indicando le informazioni necessarie in un'ideale documentazione che dovrà essere:

- predisposta secondo quanto sarà stabilito con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (che dovrà essere emanato entro **90** giorni dalla data di entrata in vigore del decreto crescita);
- comunicata all'Amministrazione Finanziaria nella dichiarazione fiscale del periodo d'imposta in cui si beneficia dell'agevolazione.

I soggetti che esercitano l'opzione per la semplificazione sono tenuti a ripartire la "variazione in diminuzione" del reddito agevolabile:

- in tre quote annuali di pari importo;
- nella dichiarazione dei redditi e Irap relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata l'opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

La determinazione dell'agevolazione direttamente in dichiarazione diventa quindi alternativa alla procedura ordinaria (ruling) prevista dall'articolo 31-ter del DPR n. 600/73 ove applicabile.

La disciplina opzionale è applicabile anche nel caso in cui dovesse essere in corso la procedura di ruling prevista dall'articolo 31-ter del DPR n. 600/73, a condizione che:

- non sia stato concluso il relativo accordo;

- il contribuente comunichi in maniera espressa all’Agenzia delle Entrate la propria volontà di rinunciare alla procedura stessa.

In caso di opzione, a seguito dei successivi controlli da parte del Fisco per la rettifica del reddito escluso dall’agevolazione, la sanzione per infedele dichiarazione non potrà essere applicata qualora, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica ovvero di un’altra attività istruttoria, il contribuente dovesse consegnare all’Amministrazione finanziaria la “idonea documentazione” per consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

Articolo 4

1.1.5. Strumenti finanziari convertibili

E’ stata estesa a tutti gli strumenti finanziari suscettibili di conversione in azioni, da chiunque emessi, la previsione secondo cui non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti (né ai fini IRES, né ai fini IRAP) i maggiori o i minori valori (riconducibili, i primi, a insussistenze di passività e, i secondi, al ripristino parziale o totale del valore) che derivano dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari stessi.

Al fine di prevenire condotte abusive o elusioni poste in essere attraverso l’emissione degli strumenti finanziari, i soggetti emittenti sono tenuti a:

- evidenziare separatamente nella dichiarazione dei redditi in cui è avvenuta l’emissione degli strumenti finanziari i maggiori o i minori valori che, in base alla stessa disciplina, non assumono rilevanza ai fini IRES e ai fini IRAP;
- comunicare all’Amministrazione finanziaria l’emissione degli strumenti finanziari per i quali è richiesta l’applicazione del regime fiscale (la comunicazione deve essere effettuata indicando di aver emesso gli strumenti finanziari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta l’emissione).

Articolo 9

1.1.6. Indicazione delle erogazioni pubbliche nella nota integrativa

E’ stata riscritta la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla Legge n. 124/2017. L’obbligo informativo:

- è applicabile esclusivamente alle attribuzioni che rientrano nel novero dei vantaggi economici/liberalità non aventi carattere generale (es. sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti, in denaro o in natura), privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente e ricevuti da:
 - Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati;
 - Società loro partecipate e società a partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati;
 - Società da loro partecipate;

- è escluso per le somme riconducibili a misure generali ovvero ad agevolazioni fiscali non selettive (ad esempio: super ammortamento, iper-ammortamento, credito ricerca e sviluppo).

In particolare:

- per le imprese tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio d'esercizio (es. le società di capitali): l'obbligo informativo viene soddisfatto mediante la pubblicazione dei relativi importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;
- per le imprese che non sono soggette all'obbligo di redazione della nota integrativa (es. piccoli imprenditori, società di persone, e microimprese): l'obbligo informativo può essere assolto mediante la pubblicazione degli importi ricevuti sul relativo sito internet ovvero, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza (nel caso in cui queste imprese dovessero decidere di redigere la nota integrativa al bilancio, l'obbligo informativo sarà assolto all'interno della stessa);
- per gli enti non commerciali (associazioni, fondazioni, Onlus): l'obbligo di pubblicare le informazioni relative alle erogazioni pubbliche è soddisfatto mediante pubblicazione sul relativo sito internet o analoghi portali a partire dall'esercizio finanziario 2018 entro il 30 giugno di ogni anno (e quindi non più entro il 28 febbraio come previsto in precedenza).

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis, contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, è sufficiente dichiararne l'esistenza in nota integrativa senza l'obbligo di indicarne l'importo.

L'obbligo pubblicitario è applicabile a partire dall'approvazione dei bilanci relativi all'**esercizio 2018**. Viceversa, le imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet o sui portali digitali sono tenute ad adempiere a questo obbligo di trasparenza entro e non oltre il **30 giugno 2019**.

Si ricorda che l'obbligo di pubblicazione non sussiste nel caso in cui l'importo dei contributi pubblici ricevuti dovesse essere inferiore a **10.000 euro**, nel singolo periodo considerato (il tenore letterale della norma dovrebbe determinare la possibilità di verificare il superamento del sopra citato limite in senso cumulativo, ossia assumendo a riferimento il totale dei vantaggi pubblici ricevuti, e non la singola erogazione).

Infine, a livello sanzionatorio l'inosservanza dei sopra citati obblighi:

- relativamente al periodo d'imposta 2018: non è sanzionata;
- relativamente al periodo d'imposta 2019: sconterà una sanzione pari all'**1%** delle somme erogate, con un minimo di **2.000 euro** (competente ad irrogare la sanzione è l'amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il Prefetto del luogo in cui ha sede il beneficiario);
- relativamente al periodo d'imposta 2020: sconterà una sanzione pari all'**1%** delle somme erogate, con un minimo di **2.000 euro**, e l'integrale restituzione delle somme stesse nel caso in cui l'inadempienza comunicativa dovesse perdurare.

Articolo 35

1.2. OPERAZIONI STRAORDINARIE

1.2.1. Bonus per l'aggregazione di imprese

Viene riproposto il bonus aggregazioni previsto dal D.L. n. 5/09 (e, anteriormente, dalla Legge 296/06) disponendo, al ricorrere di particolari condizioni e limitatamente alle operazioni effettuate fino al **31 dicembre 2022**, il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio (per un valore non superiore a **5 milioni di euro**) derivante dalle operazioni di fusione e di scissione nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria nell'ipotesi di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell'articolo 176 del TUIR.

In particolare il bonus richiede:

- l'operatività delle imprese che realizzano l'operazione straordinaria da almeno due anni;
- l'assenza di rapporti di controllo o di collegamento societario (a tal fine rilevano i rapporti di controllo, anche indiretto, previsti dall'articolo 2359, numero 1 del Codice Civile, e i rapporti partecipativi superiori al 20%). Anche questo requisito di "indipendenza" deve sussistere alla data dell'operazione e ininterrottamente nei due anni precedenti.

Per l'individuazione delle operazioni straordinarie agevolabili è necessario assumere a riferimento la relativa data di efficacia giuridica e, pertanto:

- a) per le fusioni e scissioni: rileverà la data di iscrizione dell'atto nel registro delle imprese;
- b) per i conferimenti: occorrerà fare riferimento alla data di iscrizione della delibera di aumento di capitale della conferitaria.

Il beneficio è costituito dal riconoscimento fiscale gratuito (ai fini IRES ed IRAP) dell'avviamento o degli altri maggiori valori dei beni strumentali materiali ed immateriali che sono iscritti a fronte del disavanzo da concambio o nella contabilità della conferitaria (nei limiti di 5 milioni di euro).

I maggiori ammortamenti sono deducibili a partire dall'esercizio successivo a quello dell'operazione.

E prevista la decadenza dal beneficio in caso di effettuazione di ulteriori operazioni straordinarie o di cessione dei beni rivalutati nei 4 esercizi successivi all'aggregazione (fatta salva la presentazione di un interpello disapplicativo).

Articolo 11

1.2.2. L'estensione del regime di realizzo controllato ai conferimenti di minoranza

L'articolo 177, comma 2 del TUIR stabilisce le modalità di determinazione del reddito del soggetto conferente nell'operazione di conferimento di partecipazioni attraverso la quale la società conferitaria acquisisce (ovvero integra in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) il controllo di diritto (ex articolo 2359, comma 1, numero 1 del Codice civile) della società le cui quote partecipative sono scambiate. Nello specifico, questa disposizione prevede che le azioni o quote ricevute dal conferente (il "corrispettivo" del conferimento) sono valutate sulla

base della corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento (trattasi del c.d. “realizzo controllato”).

Pertanto, qualora l’aumento del patrimonio netto della conferitaria equivalga al valore fiscalmente riconosciuto, in capo al conferente, della partecipazione conferita, l’operazione gode di un regime di neutralità fiscale.

Con le novità che sono state approvate, questo regime sospensivo è stato esteso alle operazioni in cui il conferitario non acquista la maggioranza della società scambiata. A tal fine devono ricorrere entrambe le seguenti condizioni:

- a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al **2** o al **20%** ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al **5** o al **25%**, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- b) le partecipazioni devono essere conferite in società (esistenti o di nuova costituzione) interamente partecipate dal conferente.

Infine, per applicare la Pex in caso di successiva cessione delle partecipazioni ricevute in sede di conferimento, per le partecipazioni di collegamento che hanno fruito del regime sospensivo il periodo di possesso è stato esteso a 60 mesi, in luogo dei 12 mesi ordinari.

Articolo 11-bis

1.3. LE ALTRE AGEVOLAZIONI E I CREDITI D’IMPOSTA

1.3.1. Modifiche alla misura “Nuova Sabatini”

E’ modificato l’ambito applicativo dell’agevolazione c.d. “Nuova sabatini”. La normativa persegue l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI attraverso il sostegno per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuove di fabbrica e *hardware*) o immateriali (*software* e tecnologie digitali) a uso produttivo. In particolare, la misura di sostegno consente alle Pmi di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, anche 4.0, ottenendo un contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti.

Relativamente a quanto sopra è stato previsto:

- l’aumento a **4 milioni di euro** del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa (questa previsione consente alle imprese che hanno già saturato il limite massimo dei 2 milioni di euro di poter continuare ad accedere alle agevolazioni);
- l’erogazione di un contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a **100.000 euro**;

- la semplificazione della modalità di erogazione del contributo attraverso l'introduzione di **un'autocertificazione dell'impresa in merito alla realizzazione degli investimenti**;
- la possibile concessione dei finanziamenti da parte delle banche e degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario e degli **altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo previsto dall'articolo 106 D. Lgs. 385/1993 (Tub)**, che statutariamente operano nei confronti delle Pmi.

Articolo 20

1.3.2. Sostegno alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese

Le Piccole e medie imprese costituite in forma societaria sono incentivate ad intraprendere nuovi programmi di investimento e di sviluppo dell'attività aziendale mediante il ricorso ad un meccanismo di finanziamento (attuato mediante il ricorso allo schema della c.d. "Nuova Sabatini") finalizzato al rafforzamento della relativa struttura patrimoniale.

L'agevolazione riguarda i programmi di investimento che sono correlati a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

In particolare contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo variabile in funzione della dimensione d'impresa, ed è pari al:

- **5%** per le micro e piccole imprese;
- **3,575%** per le medie imprese.

Gli aspetti operativi di questo incentivo saranno chiariti da un successivo decreto interministeriale del Mise e del Mef.

Articolo 21

1.3.3. Nuove imprese a tasso zero

Sono introdotte importanti novità per le c.d. "Nuove imprese a tasso zero".

La misura è riservata alle micro e piccole imprese costituite in forma di società (comprese le cooperative), la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà dei soci e di quote di partecipazione, da giovani tra 18 e 35 anni o da donne (di qualsiasi età). Possono richiedere i finanziamenti anche le persone fisiche, a

condizione che costituiscano la società entro 45 giorni dall'eventuale ammissione alle agevolazioni.

Sono ammissibili alle agevolazioni (sotto forma di finanziamenti a tasso zero) le iniziative che prevedono programmi di investimento - da realizzare entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento relativi ai seguenti settori:

- produzione di beni produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
- commercio di beni e servizi;
- turismo;
- filiera turistico-culturale, intesa come attività per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché per il miglioramento dei servizi di ricettività e accoglienza;
- innovazione sociale innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali o soddisfano nuovi bisogni sociali.

Le domande di agevolazione devono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.

Le novità previste dal decreto Crescita saranno operative con l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da varare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita (avvenuta il 1° maggio 2019), e, quindi, entro la fine di luglio.

Per espressa disposizione normativa, fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente dettata dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 8 luglio 2015 n. 140, e dalle circolari n. 75445 del 9 ottobre 2015 e n. 5415 del 20 gennaio 2017.

Articolo 29

1.3.4. Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere

A favore delle Piccole Medie Imprese esistenti alla data del **1° gennaio 2019**, per il periodo d'imposta in corso alla data del **1 maggio 2019** (data di entrata in vigore del decreto, ovvero il periodo d'imposta **2019** per i soggetti "solari"), è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al **30%** delle spese sostenute a manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia o all'estero, fino ad un massimo di **€ 60.000** (per il **2020** il credito in esame viene riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di **€ 5 milioni**).

Nello specifico sono agevolabili i costi sostenuti per l'affitto di affitto di spazi espositivi e per il loro allestimento, per le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione, connesse alla partecipazione alle fiere.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in un'unica soluzione esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/97.

Con un apposito provvedimento dovranno essere definite le tipologie di spese ammesse al beneficio, le procedure di ammissione allo stesso (che avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande), l'elenco delle manifestazioni per le quali il credito è riconosciuto e le procedure di recupero del credito stesso in caso di illegittimo utilizzo del medesimo

Articolo 49

1.3.5. Credito d'imposta per riutilizzo imballaggi

E' introdotta la possibilità per le imprese venditrici di merci con imballaggio di riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al **25%** del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura.

L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall'acquisto.

All'impresa venditrice che riutilizza questi imballaggi usati ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo spetterà un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, anche se da questa non utilizzati.

Il credito sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di **10.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di **10 milioni di euro** annui per l'anno **2020**, e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento), a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati o differenziati per il successivo riciclo gli imballaggi per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente.

Il bonus, le cui disposizioni attuative dovranno essere emanate con decreto interministeriale (di natura non regolamentare), da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Crescita:

- dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito.
- non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- non rileverà ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;

- non rileverà ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR;
- non sarà soggetto al limite annuale di euro 250.000 per l'utilizzo dei crediti d'imposta (ex articolo 1, comma 53, Legge n. 244/2007).

Articolo 26-bis

1.3.6. Credito d'imposta per prodotti da riciclo e riuso

L'incentivo fiscale è riconosciuto alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano:

- semilavorati o prodotti finiti derivanti, per almeno il **75%** della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;
- composti di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Il credito d'imposta, che sarà valido solo nell'anno **2020**, è stabilito in misura pari al **25%** del costo di acquisto dei suddetti prodotti da riciclo e riuso, fino ad un importo massimo annuale di:

- **10.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro, qualora i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale. In tal caso, il beneficio non sarà cumulabile con il credito d'imposta istituito dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 73) riconosciuto alle imprese nel caso di acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio;
- **5.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro, qualora i beni acquistati non siano destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale. In questo caso, il contributo sarà anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita e sarà rimborsato a quest'ultimo sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

In entrambi i casi, il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento;
- non è soggetto al limite annuale di **250.000** per l'utilizzo dei crediti d'imposta (ex articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007);
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono riconosciute;

- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP;
- non assume rilevanza ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR e ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.
- venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita e sarà rimborsato a quest'ultimo sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

In entrambi i casi, il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento;
- non è soggetto al limite annuale di **250.000** per l'utilizzo dei crediti d'imposta (ex articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007);
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono riconosciute;
- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP;
- non assume rilevanza ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR e ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Articolo 26-ter

1.3.7. Credito d'imposta per i distributori di carburanti

Con riferimento al credito d'imposta a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti (articolo 1, comma 924, legge 27 dicembre 2017 n. 205) è stabilito che:

- il beneficio spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative alle cessioni di carburante (e non a fronte di transazioni diverse);
- in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d'imposta, il beneficio spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante dalle cessioni di carburanti e il volume d'affari annuo complessivo.

Articolo 16

1.3.8. Sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nell'economia circolare

E' prevista la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alla spesa a fronte di progetti di ricerca e sviluppo:

- realizzati in una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
- con spese ammissibili \geq euro 500.000,00 e \leq euro 2.000.000,00;
- di durata \geq 12 mesi e \leq 36 mesi.

Sono previste due modalità di concessione dell'agevolazione, ovvero attraverso:

- finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%;
- contributo diretto alla spesa fino al 20% delle spese e dei costi ammissibili.

Potranno beneficiare delle agevolazioni le imprese che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria ed i centri di ricerca, in forma singola o anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca.

Articolo 26

1.3.9. Contrasto all'*italian sounding* e incentivi al deposito di brevetti e marchi

E' prevista un'agevolazione di ammontare pari al **50%** delle spese sostenute dai consorzi nazionali e alle organizzazioni collettive che operano nei mercati esteri per:

- la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'*italian sounding* (termine utilizzato per indicare un fenomeno che fa riferimento all'imitazione di un prodotto/denominazione/marchio attraverso un richiamo alla presunta italianità ma, in realtà, non trova fondamento nel prodotto stesso);
- la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti.

L'agevolazione è concessa sino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di **€ 30.000,00** (per un limite annuo di **1,5 milioni** di euro a decorrere dal 2019) ed è concessa secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le disposizioni di attuazione e le procedure per l'ammissione al beneficio (ivi inclusa l'indicazione delle spese ammissibili, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio) saranno stabilite con successivo decreto ministeriale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Crescita.

Oltre a quanto sopra, al fine di tutelare maggiormente l'origine delle merci, alla luce della crescita delle problematiche connesse alla contraffazione che è stata riscontrata negli ultimi anni sui mercati esteri (extra-UE) e del fenomeno dell'*italian Sounding*, le imprese che producono beni con reale origine Italia potranno apporre

sulle proprie merci un simbolo grafico recante insieme l'emblema dello Stato e la dizione "Made in Italy".

Il simbolo grafico assicura al consumatore finale che il bene è originalmente e effettivamente fatto in Italia. L'uso è previsto solo fuori dall'UE. La produzione delle carte valori è affidata in via esclusiva al Poligrafico dello Stato.

Inoltre, al fine di valorizzare il processo di innovazione delle *start up*, è prevista l'istituzione di un *voucher* che le *start up* innovative potranno spendere per acquisire servizi specialistici riferiti in particolare a tre attività:

- 1) verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive;
- 2) stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
- 3) estensione all'estero della domanda nazionale.

Articolo 32

1.3.10. Trasformazione digitale dei processi produttivi delle PMI

Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, un decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico dovrà stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del **50%** dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'intervento è rivolto alle imprese che operano:

- in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
- nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali.

Per poter essere ammesse, le imprese interessate, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:

- dovranno essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;
- dovranno avere approvato e depositato almeno 2 bilanci;
- non dovranno essere sottoposte a procedura concorsuale né in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- dovranno aver conseguito, nell'ultimo bilancio approvato e depositato, un ammontare di ricavi delle vendite e delle prestazioni in misura almeno pari a **100.000 euro**.

Nello specifico, le agevolazioni devono:

- essere dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia diretti all'implementazione:
 - delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (*advanced manufacturing solutions*, additive manufacturing, realtà aumentata, *simulation*,

- integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, *cybersecurity*, big data e *analytics cybersecurity*, *big data* e *analytics*);
- delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
 - di altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (*electronic data interchange*, EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'*in-store customer experience*, *system integration* applicata all'automazione dei processi, *blockchain*, intelligenza artificiale, internet of things);
 - presentare un importo di spesa almeno pari a **50.000 euro**.

Articolo 29

1.3.11. Assunzione di giovani diplomati

A vantaggio delle aziende che contribuiscono al miglioramento dei laboratori presenti presso gli istituti scolastici di secondo grado attraverso l'erogazione di erogazioni liberali per un minimo di **10.000 euro** nell'arco di un anno, è prevista l'erogazione di un incentivo di natura economica qualora le stesse assumano, con contratto a tempo indeterminato, giovani diplomati provenienti dalle medesime strutture scolastiche.

Lo scopo dell'iniziativa è quello di favorire e di potenziare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e, di conseguenza, l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

In particolare le erogazioni devono essere effettuate sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche, attraverso sistemi di pagamento tracciabili. Sono ammesse erogazioni per le seguenti tipologie di intervento:

- laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
- laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;
- ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
- attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.

Il secondo step consiste nell'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dei giovani usciti proprio dall'istituto scolastico al quale l'azienda ha contribuito nel migliorare la qualità delle competenze professionali attraverso le predette erogazioni liberali.

Questo secondo passaggio, farà sì che il datore di lavoro possa ricevere un parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a suo carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL), per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione.

La decontribuzione parziale è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2021, ai titolari di reddito di impresa e non sarà cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

Articolo 49.bis

1.3.12. Aggregazioni nelle regioni del Sud

E' introdotto un incentivo fiscale per "*promuovere la crescita dell'Italia meridionale*" rivolto alle aggregazioni di società (in particolar modo le banche), per le quali non è stato accertato lo stato o il rischio di dissesto o insolvenza.

In particolare:

- il soggetto risultante dalle aggregazioni deve avere la sede legale in una delle regioni del Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna);
- le aggregazioni devono riguardare società che non sono legate tra loro da rapporti di controllo e devono essere deliberate dall'assemblea dei soci (ovvero organo equivalente) entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Il beneficio consiste nella possibilità di trasformare le attività per imposte anticipate dei soggetti partecipanti all'aggregazione e relative a perdite fiscali, eccedenze di Ace (Aiuto alla crescita economica) e perdite attese derivanti dalla prima adozione del principio contabile IFRS 9 deducibili in decimi, in crediti di imposta per un ammontare fino a 500 milioni (il limite è calcolato con riferimento ad ogni soggetto partecipante all'aggregazione).

La trasformazione è condizionata all'esercizio, da parte della società risultante dall'aggregazione, dell'opzione per il mantenimento delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito di imposta (articolo 11, comma 1, del D.L. 59/2016).

La trasformazione delle imposte anticipate in crediti d'imposta è ripartita in quattro rate: la prima, pari al 25%, decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante dall'aggregazione; per il restante 75%, la trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio.

Dal periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione non sono ovviamente più utilizzabili le perdite fiscali, le eccedenze residue Ace ed i decimi

residui delle perdite attese da prima applicazione da IFRS 9, se relative ad attività per imposte anticipate trasformate.

Articolo 44-bis

2. LE NOVITA' PER LE PERSONE FISICHE

2.1. Detassazione degli affitti non percepiti

Per i contratti di locazione di immobili abitativi stipulati dal **1° gennaio 2020**, sarà possibile non assoggettare ad imposizione i **canoni eventualmente non percepiti** dal locatore già dal momento dell'intimazione di sfratto per morosità o dell'ingiunzione di pagamento

In questo modo, il contribuente/locatore che non dovesse avere **percepito canoni** di locazione potrà usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità (viceversa, allo stato attuale, nel caso in cui il conduttore di un immobile abitativo non dovesse pagare i canoni di locazione dovuti al locatore, questo ultimo è tenuto a dichiararli ugualmente fino a che non giunga a conclusione il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per **morosità del conduttore** - articolo 26 del TUIR).

Inoltre, i canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi saranno tassati mediante **tassazione separata** (ex articolo 21 del TUIR), con le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte, o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti (articolo 17 comma 1, lettera n-bis, del TUIR).

La nuova norma sarà applicabile ai soli contratti stipulati a partire dal **1° gennaio 2020**.

Articolo 3-quinques

2.2. Modifiche al bonus per il rientro dei cervelli

Il regime dei c.d. "impatriati" (articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015) spetta anche ai soggetti che sono titolari di un reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e di un reddito d'impresa, a condizione che gli stessi trasferiscano la residenza in Italia a partire dal **2020**. Oltre a ciò è incrementata dal **50%** al **70%** la percentuale di riduzione dell'imponibile e semplificate le condizioni per accedere allo stesso (con conseguente concorso alla formazione del reddito imponibile in misura pari al **30%** del relativo ammontare).

Per l'applicabilità di questa agevolazione, sono previste le seguenti condizioni:

- i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei **due periodi d'imposta precedenti** il predetto trasferimento (non più 5) e devono impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni;
- l'attività lavorativa deve essere prestata **prevalentemente nel territorio italiano** (senza quindi che sia svolta presso impresa residente o controllata/collegata a impresa italiana e che i lavoratori rivestano ruoli direttivi o abbiano elevata qualificazione e specializzazione).

Oltre a quanto sopra è prevista:

- **per i lavoratori italiani non iscritti all'AIRE che rientreranno in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020:** la possibilità di accedere al beneficio purché gli stessi abbiano avuto la residenza in un altro Stato in conformità a quanto previsto da una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti al loro trasferimento in Italia;
- **per i soggetti che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia):** l'imponibilità dei redditi al **10%** (quindi in misura ulteriormente ridotta, con un'esenzione del 90%);
- **per gli sportivi professionisti impatriati:**
 - il concorso dei relativi redditi alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **50%** del relativo ammontare (per questi soggetti, quindi, l'esenzione è pari al 50% in luogo del 70% ordinario);
 - l'inapplicabilità della riduzione al **10%** dell'imponibile prevista in caso di trasferimento nel Mezzogiorno, né quella prevista in caso di prolungamento della durata dell'agevolazione in presenza di tre figli minorenni a carico;
- **per i docenti e i ricercatori** che trasferiranno la residenza in Italia a partire dall'anno **2020:**
 - è prevista l'esclusione dal reddito da lavoro dipendente o autonomo in misura pari al **90%**;
 - è incrementata da **4 a 6 anni** la durata del regime di favore fiscale;
 - è prolungata la durata dell'agevolazione fiscale a **8, 11 e 13 anni**, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Articolo 5

2.3. Obbligo di applicare le ritenute ai forfetari

Con effetto a partire dal **1° gennaio 2019** è previsto l'obbligo per i contribuenti (datori di lavoro che applicano il regime forfetario) di applicare le ritenute alla fonte previste dagli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 sui compensi corrisposti ai dipendenti (o soggetti assimilati).

Considerata la decorrenza retroattiva della previsione, l'ammontare complessivo delle ritenute relative alle somme che sono già state corrisposte prima dell'entrata in vigore del decreto sarà trattenuto dalle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo, in tre rate mensili di pari importo.

Articolo 6

2.4. Incentivi per l'edilizia

Al fine di favorire la permuta dei vecchi edifici con i nuovi, fino al **31 dicembre 2021** sui trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione che si impegnano a demolirli e ricostruirli, nonché a venderli nei 10 anni successivi, è prevista l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa a condizione che:

- a) la ricostruzione sia effettuata "in chiave antisismica" (ovvero con il rispetto della applicabile normativa nazionale e locale in tema di costruzioni resistenti ai terremoti);
- b) il nuovo edificio sia classificato in una delle classi energetiche "A" o "B".

In caso di mancato rispetto di queste condizioni, dovranno applicarsi le imposte in misura ordinaria, oltre alla sanzione del 30% e agli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto dell'immobile.

Articolo 7

2.5. Ecobonus e sisma bonus

E' prevista la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "Ecobonus") e di riduzione del rischio sismico (c.d. "Sisma bonus") di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sulla fattura.

Nello specifico lo sconto:

- può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica (ex art. 14 DL 63/2013) e gli interventi antisismici (art. 16 DL 63/2013);
- è di importo corrispondente all'ammontare della detrazione spettante;
- è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

A sua volta, il fornitore:

- è rimborsato attraverso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annue uguali (secondo il meccanismo previsto dal D.Lgs. 241/97) e senza l'applicazione dei limiti previsti dalle Leggi 388/2000 e 244/2007;
- può cedere a sua volta il credito d'imposta ai proprio fornitori (è in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari).

Articolo 10

2.6. Incentivi per interventi di efficienza energetica

Al fine di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, i soggetti beneficiari della detrazione IRPEF (prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR) potranno optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

A loro volta quest'ultimi potranno cedere il credito ai propri fornitori (anche in questo caso non è ammessa l'ulteriore cessione del credito ed è in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari)

Articolo 10

3. LE NOVITA' AI FINI IVA

3.1. Termine di emissione delle fatture

Il termine di emissione delle fatture (già fissato - a partire dal 1° luglio 2019 - nel decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione) è stato modificato al **dodicesimo giorno successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Resta, viceversa, invariato il termine di annotazione delle fatture emesse, coincidente con il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell'operazione.

Articolo 12-ter

3.2. Semplificazioni per le lettere d'intento

Dal **1° gennaio 2020**, per gli esportatori abituali è eliminato l'obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Viceversa, resta invariata la necessità di trasmettere all'Agenzia i dati della dichiarazione di intento.

Ulteriori e significative semplificazioni riguardano

- in linea generale: la possibilità di utilizzare una sola lettera di intento anche per più operazioni doganali d'importazione;
- per gli esportatori abituali ed i rispettivi fornitori: l'abolizione dell'obbligo di numerazione progressiva delle dichiarazioni di intento e di annotazione delle

stesse in appositi registri e conservazione ai sensi dell'articolo 39 del DPR n. 633/72;

- per i fornitori degli esportatori abituali: l'abolizione dell'obbligo di esposizione dei dati delle lettere di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale (quadro VI).

A partire dal 2020, i fornitori dovranno indicare sulla fattura emessa nei confronti dell'esportatore abituale gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento (e non, genericamente, quelli della stessa).

Viceversa, in caso di importazioni, gli estremi del protocollo dovranno essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale (a quest'ultimo riguardo, è messa a disposizione dell'Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in Dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione).

A livello sanzionatorio, con la sostituzione dell'articolo 7, comma 4-*bis*, del D.Lgs. 471/97, è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta fermo restando il versamento della stessa, in capo al cedente o prestatore che dovesse effettuare operazioni in regime di non imponibilità IVA "senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate" della lettera di intento.

Articolo 12-septies

3.3. Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche

E' previsto l'obbligo dei soggetti passivi IVA di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Oltre a ciò:

- la comunicazione dei dati relativa alla liquidazione IVA del secondo trimestre: potrà essere inviata entro il 16 settembre;
- la comunicazione dei dati relativa alla liquidazione IVA del quarto trimestre: potrà essere inviata con la dichiarazione IVA annuale (a condizione che quest'ultima sia presentata entro il mese di febbraio).

Restano in ogni caso fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Articolo 12-quater

3.4. Cessione del credito IVA

E' stata introdotta la possibilità di cedere il credito IVA chiesto a rimborso in sede di liquidazione trimestrale, oltre che quello annuale.

La disposizione sarà applicabile ai crediti dei quali sarà chiesto il rimborso a decorrere dal **1° gennaio 2020** (e, dunque, plausibilmente a partire dai crediti esposti nel modello TR da presentarsi entro il 30 aprile 2020, con riferimento al primo trimestre del prossimo anno).

Articolo 12-sexies

3.5. Termine di trasmissione telematica dei corrispettivi

I soggetti che effettuano operazioni al dettaglio (ex articolo 22 del DPR n. 633/72) tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri (ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 127/2015) potranno inviare i dati entro **12 giorni** dal momento di effettuazione dell'operazione. Restano fermi, tuttavia, sia i termini di memorizzazione (giornaliera) dei corrispettivi, sia quelli per le liquidazioni IVA periodiche.

Articolo 12-quinques

3.6. Fatturazione elettronica verso San Marino

L'obbligo della fatturazione elettronica è esteso alle operazioni effettuate con la Repubblica di San Marino.

Le nuove disposizioni saranno efficaci soltanto a seguito delle modifiche che dovranno essere apportate al DM 24 dicembre 1993, previo accordo tra i due Stati ai sensi dell'articolo 71 del DPR 633/72, al fine di adeguare le norme del decreto alle regole in materia di fatturazione elettronica.

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà definire le specifiche tecniche necessarie all'emissione e alla ricezione delle e-fatture.

Fermo restando la possibilità per il prestatore italiano di emettere fattura elettronica su base facoltativa, non dovrebbero essere interessate dalle modifiche le prestazioni di servizi che i soggetti passivi IVA italiani effettuano o ricevono con controparti sammarinesi: infatti, queste operazioni non sono ricomprese nella disciplina speciale prevista dal DM 24 dicembre 1993.

Articolo 12

3.7. Vendite di beni tramite piattaforme digitali

Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza di beni importati o già esistenti all'interno della Ue attraverso l'uso di un'interfaccia elettronica sarà tenuto a trasmettere, per ciascun fornitore, i seguenti dati:

- la denominazione o i dati anagrafici completi;
- la residenza o il domicilio;
- l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità venute in Italia;

- il valore delle vendite espresso, a scelta del soggetto passivo, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita.

Questo obbligo informativo dovrà essere eseguito secondo le modalità che saranno stabilite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (il primo invio dei dati dovrà essere effettuato nel mese di luglio 2019).

Il soggetto passivo è responsabile dell’imposta dovuta sulle vendite a distanza per le quali non abbia trasmesso, ovvero abbia trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti presenti sulla piattaforma, qualora non dimostri che l’imposta è stata assolta dal fornitore.

Articolo 13

4. LE ALTRE MISURE

4.1. Termine di presentazione della dichiarazione IMU

Il termine per presentare la dichiarazione Imu slitta dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati da comunicare. Inoltre, viene eliminato l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu per chi vuole beneficiare della riduzione del 50% Imu e Tasi sulle case concesse in comodato ai figli o ai genitori.

Articolo 3-ter

4.2. Contraddittorio preventivo obbligatorio

E’ introdotto un nuovo obbligo per l’Amministrazione finanziaria di avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria.

A tal fine, prima di emettere un avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a notificare l’invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.

Tra le fattispecie escluse dall’obbligo di contraddittorio sono previsti gli avvisi di accertamento parziale ex articolo 41-bis D.P.R. 600/1973

Articolo 4-octies

4.3. Proroga pagamento saldo imposte redditi per i soggetti che applicano i nuovi ISA

Sono prorogati al **30 settembre 2019** (senza maggiorazione dello 0,40%) i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

- che scadono nel periodo dal **30 giugno al 30 settembre 2019**;
- nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** (ex art. 9-bis del DL 50/2017), e che dichiarano **ricavi o compensi di ammontare non**

superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze.

La proroga riguarda l'IRPEF, l'IRES, l'IRAP e l'IVA dovuta a saldo del 2018 (che, una volta superata la scadenza annuale del 16 marzo scorso, può essere versata entro il medesimo termine previsto per i tributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi).

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del "DL crescita", il prossimo 2 dicembre scadrà anche il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP 2019, da parte dei contribuenti con periodo d'imposta 2018 coincidente con l'anno solare.

In tal senso, è stato disposto il differimento, a regime, del termine di trasmissione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:

- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti "solari" (termine che quest'anno, cadendo di sabato, slitta al 2 dicembre);
- dalla fine del nono a quella dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti "non solari".

Articolo 12-quinques

4.4. Il ravvedimento operoso frazionato

Nel sistema sanzionatorio amministrativo tributario è inserita una norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento operoso parziale.

In particolare, è ora consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche nell'ipotesi in cui dovesse essere effettuato un versamento delle imposte a debito in modo frazionato, purché lo stesso sia effettuato nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Con lo stesso intervento normativo, vengono, inoltre, disciplinate nel dettaglio le due distinte ipotesi di versamento tardivo da quello tardivo-frazionato, prevedendo che:

- nel caso in cui l'imposta dovuta dovesse essere versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente: la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso;
- nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti: al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui sopra, ovvero per il versamento

complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Articolo 4-decies

4.5. Rottamazione-ter estesa alle entrate regionali ed enti locali

La possibilità di aderire alla rottamazione-ter è stata estesa alle entrate, anche tributarie, delle regioni, province, città metropolitane e comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal **2000** al **2017**.

Gli enti locali possono stabilire (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate.

Dovrebbero rientrare nella definizione agevolata:

- 1) le imposte locali imposte locali quali, ad esempio, la tassa di possesso per i veicoli, le imposte comunali tra cui l'IMU, la TASI, l'imposta di pubblicità, etc.;
- 2) le entrate non tributarie entrate non tributarie quali, ad esempio:
 - i canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni di proprietà dell'ente locale;
 - i corrispettivi e le tariffe per la fornitura dei beni o per le prestazioni di servizi;
 - gli altri proventi la cui titolarità spetta all'ente locale.

Per le multe stradali, la definizione determina l'azzeramento degli interessi di mora.

Viceversa, sono esclusi dalla rottamazione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE n. 2015/1589;
- b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Gli enti locali, con un apposito provvedimento, dovranno stabilire il numero delle rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza (che non potrà superare il **30 settembre 2021**), le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata, e i termini per la presentazione dell'istanza di adesione alla definizione.

A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

Articolo 15

4.6. Rottamazione dei ruoli

I termini per la domanda di rottamazione dei ruoli prevista dall'articolo 3 del D.L. n. 119/2018 sono stati posticipati dal **30 aprile al 31 luglio**.

La rottamazione continua ad essere circoscritta ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione **nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017**.

Oltre a ciò, è previsto lo stralcio dei soli interessi di mora e delle sanzioni amministrative.

I debitori che non hanno presentato domanda entro il **30 aprile 2019** potranno quindi presentarla entro il prossimo **31 luglio**.

La comunicazione di liquidazione delle somme, per i debitori che presentano domanda entro il prossimo 31 luglio, sarà notificata entro il **31 ottobre**.

Il termine per la prima rata (o per il versamento di tutte le somme) scade il **30 novembre**, mentre la restante parte degli importi potrà essere versata in 16 rate, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. In sostanza, il debito sarà dilazionato in 17 rate, e non in 18 (come avviene per i debitori che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile).

La proroga del termine al 31 luglio riguarda anche i debitori che, entro lo scorso 7 dicembre 2018, non hanno pagato le rate di pregresse dilazioni scadute a luglio, settembre, ottobre 2018.

In questa ipotesi, la comunicazione di liquidazione viene sempre notificata entro il 31 ottobre e la prima rata scade del pari il 30 novembre. Il residuo degli importi andrà versato in 8 rate, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

La proroga del termine, dal 30 aprile al 31 luglio, riguarda anche il c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti, circoscritto ai ruoli 2000-2017 derivanti da liquidazione automatica della dichiarazione e intestati a persone fisiche.

Infine, si ricorda che, per le Casse professionali, il saldo a stralcio può operare soltanto se previsto dalla relativa delibera che, a tal fine, potrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate-riscossione entro il prossimo 16 settembre.

Articolo 16-bis

4.7. Società di investimento semplice

Nell'ambito dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 58/1998 è stata inserita la nuova figura della Società di investimento Società di investimento semplice (SIS).

Si tratta di un nuovo tipo di veicolo societario, che potrà investire esclusivamente in *start-up* non quotate, con il vantaggio fiscale dell'esenzione dalle imposte sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alle società di investimento

semplice (in particolare i titolari delle partecipazioni nelle SIS dovranno rispettare i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14 del TUF).

Nello specifico la SIS dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- essere costituita con un patrimonio netto non eccedente **25.000.000 euro** raccolto presso investitori professionali o anche tramite *business angels*;
- avere come oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimentazione, costituzione ed avvio dell'attività;
- non ricorrere alla leva finanziaria;
- disporre di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dal Codice Civile per le Spa (**50.000 euro**);
- stipulare un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta e osservare le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di Oicr.

Articolo 27

4.8. Tutela del made in Italy

E' introdotta la definizione di marchio storico di interesse nazionale.

Secondo il nuovo articolo 11-ter del D.Lgs. n. 30/2005, i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni che hanno assunto con l'uso nel mercato un particolare interesse storico nazionale e che sono utilizzati nel commercio per contraddistinguere prodotti o servizi realizzati presso unità produttive localizzate nel territorio nazionale (secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico) possono ottenere l'iscrizione del marchio come marchio storico nell'apposito registro.

Inoltre, al fine di valorizzazione dei marchi storici nelle crisi di impresa viene stabilito che l'impresa proprietaria o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale (per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo) è tenuta a notificare senza ritardo al Ministero dello Sviluppo economico le seguenti informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento:

- i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;
- le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo;
- le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;
- le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

A seguito dell'informativa, l'impresa procede a individuare i potenziali acquirenti potenziali acquirenti informando ogni tre mesi il Ministero dello Sviluppo economico delle proposte di acquisto ricevute e fornendo una relazione per ciascuna di esse. Qualora nessuna proposta di acquisto dovesse essere stata

presentata o accolta, l'impresa è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo economico una relazione a consuntivo della procedura, evidenziando le ragioni che hanno portato a non presentare o accogliere le proposte.

Per salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale, nei casi di conclusione senza esito della procedura di acquisto, il Ministero dello Sviluppo economico e l'impresa titolare o licenziataria del marchio storico avviano una collaborazione per l'individuazione di attività sostitutive per la reindustrializzazione e l'utilizzo del marchio storico stesso.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dovranno essere stabilite le modalità e i criteri di attuazione.

Articolo 31